



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 DEL 07/05/2024

COPIA

OGGETTO:	Incremento orario per n. 1 dipendente ex categoria B part time da 25 ore a 30 e per n. 1 dipendente ex categoria C part time da 18 ore a 30 ore
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sette** del mese di **maggio** alle ore **19:30** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita **Casa Comunale** nelle persone dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	SABATO LEONARDO	Si	
VICE SINDACO	CARLUCCI ANGELA	Si	
ASSESSORE	ANGRISANI MARIA ANTONIA	Si	
ASSESSORE	FERRONE CARMINE	Si	
ASSESSORE	GRIPPA SAMUELE	Si	

Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Assunta FONTANA**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Leonardo SABATO**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

PREMESSO che

per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere del:

R Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed artt. 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D. Lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

R Responsabile dell'Area Amministrativa Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D. Lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

CONSIDERATO che

il processo di programmazione ed attuazione dell'attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità di personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e dalle disponibilità finanziarie;

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 28.11.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2024-2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 22.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta comunale n. 41 del 03.05.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

VISTO che:

a seguito di espletamento di procedura concorsuale e di utilizzo della graduatoria attiva con DGC n. 130 del 28.11.2022 si procedeva all'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale– ex categoria giuridica “C”, posizione economica “C1”, a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. ore 18) e che presso l'UFFICIO del GIUDICE DI PACE di Bella risulti assegnato un Operatore Esperto – ex categoria giuridica “B”, posizione economica “B3”, a tempo indeterminato e parziale al 69,44% (n.ore 25);

RITENUTO DI APPROVARE:

- con decorrenza dal 16.05.2024, la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa del dipendente **TROIANO CLAUDIA** con profilo professionale di Agente di Polizia Locale, mediante l'aumento della percentuale part-time dal 50% al 83,33%, (n. ore da 18 a 30), al fine di conseguire un'articolazione dell'orario meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dell'Ufficio;
- con decorrenza dal 16.05.2024, la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa della dipendente **MONACO VINCENZO** con profilo professionale di Operatore Esperto, mediante l'aumento della percentuale part-time dal 69,44% al 83,33%, (n. ore da 25 a 30), al fine di conseguire un'articolazione dell'orario meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento del Ufficio del Giudice di Pace;

RICHIAMATI:

- parere n. 198/2011/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale *“in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l’amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”*;
- parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue *“questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell’art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell’incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell’orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento dell’orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro parttime cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”*;
- parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna - secondo cui *“solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L’operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”*;
- parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che *“la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l’art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”*;
- parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che *“sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell’art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”*;
- parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce *“l’ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati e limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in*

particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”;

- parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par – la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”;
- parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in maniera di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time;
- deliberazione n.68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Sicilia che tra l’altro stabilisce: “un mero aumento orario non integra una nuova assunzione, sicché non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva. Resta fermo, peraltro, che la facoltà d’incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l’obbligo di includere nel computo della spesa del personale l’onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire” (Sezioni riunite per la Regione Sicilia, delib. n. 19/2012/SS.RR./PAR);
- gli artt. 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

CONSIDERATO, quindi che,

secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

RICHIAMATO

l’art. 62 del CCNL Funzioni Enti Locali 16 novembre 2022 che disciplinano il lavoro a tempo parziale;

DATO ATTO che

l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente, derivante dall’aumento delle ore di lavoro per i lavoratori citati è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa e in particolare dal limite di spesa per contratti a tempo indeterminato ex D.M. 17 marzo 2020;

VALUTATA

l’esigenza e l’utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di ore lavorative dei dipendenti: **TROIANO CLAUDIA** e **MONACO VINCENZO**, con profilo professionale di Agente di Polizia Locale la prima e di Operatore Esperto il

secondo, mediante l'aumento della percentuale part-time dal **50% al 83,33%, (n. ore da 18 a 30) per la prima e della percentuale dal 69,44% al 83,33%, (n. ore da 25 a 30) per il secondo con decorrenza per entrambi dal 16.05.2024**, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dell'Ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio del Giudice di Pace;

DATO ATTO

che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro, come da schema ivi allegato;

ACQUISITI

- il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed artt. 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai fini della regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO

che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

RILEVATO, pertanto, che non vi sono motivi ostativi all'incremento dell'orario di lavoro in parola;

VISTO

Il D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico Degli Enti Locali";

Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego";

Il vigente Statuto Comunale;

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Con votazione unanime e favorevole dei presenti, resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare l'aumento alla durata della prestazione lavorativa dei dipendenti: **TROIANO CLAUDIA** con profilo professionale di Agente di Polizia Locale, mediante l'aumento della percentuale part-time dal 50% al 83,33%, (n. ore da 18 a 30) e **MONACO VINCENZO** con profilo professionale di Operatore Esperto, mediante l'aumento della percentuale part-time dal 69,44% al 83,33%, (n. ore da 25 a 30) con decorrenza dal 16.05.2024 al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti Uffici;

Di approvare l'allegata appendice all'originario contratto individuale di lavoro dei suddetti dipendenti come sopra determinato;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di demandare al Responsabile del Servizio Personale di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione consequenziali ed inerenti alla presente deliberazione;

Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 07/05/2024

**Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 07/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Letto, approvato e sottoscritto:

II SINDACO
f.to Leonardo SABATO

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Assunta FONTANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa in elenco ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000.

*E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale il **10/05/2024** per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto all'art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.*

Bella, lì **10/05/2024**

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Assunta FONTANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì **10/05/2024**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Assunta FONTANA